STATUTO DEL COMITATO MEDICO VENEZIANO

Comitato medico veneziano

Digitized by Google

A 21

STATUTO

DEL COMITATO MEDICO VENEZIANO

---

§ I. *Nome, scopo e composizione del Comitato.*

1.° È instituito in Venezia un Comitato medico, in base allo Statuto fondamentale dell'Associazione medica italiana, formato dalla riunione dei medici, chirurghi, farmacisti, veterinarj abitanti nella città e nella provincia.

2.° Tale Comitato ha gli scopi dell' intera associazione medica italiana definiti nell' articolo 2.° dello Statuto fondamentale.

3.° A costituirlo occorre un sufficiente numero di socii, determinato già dall' art. 3 dello Statuto fondamentale.

4.° Al Comitato possono, giusta l'art. 37 di questo stesso Statuto, appartenere oltre i sanitarj domiciliati nella provincia, quelli della marina e dell' esercito nazionale e i medici di altri paesi italiani che qui si trovassero in servizio dello Stato o in qualità di privati esercenti.

§ II. *La presidenza.*

5.° La presidenza è composta d' un presidente, di due vice-presidenti, di due segretarii e d' un cassiere economo.

Digitized by Google

Essa forma il governo o consiglio direttivo del Comitato ed è eletta nelle adunanze generali per ischede secrete a maggioranza assoluta di voti.

6.° Tutti gli eletti durano in carica un biennio, e possono essere confermati ; ma per una sola volta, ripigliando il diritto di eleggibilità due anni dopo la seconda elezione.

7.° Il presidente, capo del Comitato, lo rappresenta presso la Commissione esecutiva e presso le autorità locali governative, provinciali, comunali, quando abbisogna di queste lo intervento: convoca, presiede e dirige le adunanze generali, fa osservare gli Statuti fondamentali e speciali e firma col secretario tutti gli atti.

8.° I vicepresidenti coadjuvano e surrogano il presidente in tutte le dette attribuzioni.

9.° I secretarj tengono il registro de' soci, hanno la consegna dell' archivio, compilano i verbali e li sottomettono al presidente, s' incaricano delle corrispondenze, provveggono alla pubblicazione degli atti, inviano l' invito per le adunanze, firmano col presidente, o per questo con un vice-presidente.

10.° L' economo cassiere fa i bilanci preventivi e consuntivi, riscuote le tasse e rilascia le ricevute, eseguisce i pagamenti delle spese prevedute e delle non prevedute che fossero deliberate nelle adunanze generali; e nella seconda adunanza generale dell' anno partecipa al Comitato il resoconto della sua gestione.

11.° Avvenendo delle vacanze nell' uffizio presidenziale durante il biennio, la sostituzione si farà nella prossima adunanza e il nuovo eletto durerà in carica fino al termine del biennio che corre. S' intende che questa sostituzione equivale ad una prima nomina.

Digitized by Google

§ III. *I soci e i loro doveri.*

12.° I soci aggregati, o da aggregarsi al Comitato medico devono possedere, secondo è prescritto all' art. 40 dello Statuto fondamentale, un diploma per alcuno tra' rami sanitarj, che sono chiamati a formar parte dell' associazione; nè devono essersi giammai sviati nella loro condotta professionale o civile dalle norme di una perfetta moralità. (Art. 38 *Statuto fondamentale*).

13.° Ogni socio ha il diritto d'eleggibilità alle cariche del Comitato, e chiamatovi il dovere di aderirvi e adempierne esattamente gli uffici, nè potrebbe scansarsene senza una ben comprovata giustificazione da presentarsi alla presidenza.

14.° Per l'ammissione al Comitato un socio propone il candidato al Comitato medesimo, da cui si delibera l'accettazione a maggioranza di voti secreti (art. 46 dello *Statuto*).

15.° Il nuovo socio inscrivendosi assume i seguenti obblighi:

A) di pagare una tassa d' ingresso di it. lire 2.

B) una quota annua di lire cinque da versarsi tutta in novembre, o in due eguali rate, la prima entro novembre, mese con cui incomincia l' anno sociale, la seconda entro maggio.

C) di mantenersi unito al Comitato almeno per due anni, dando alla presidenza un preavviso scritto di tre mesi, se, corso il biennio, intende di svincolarsi.

D) di osservare strettamente lo Statuto fondamentale dell' intera Associazione, e lo speciale del Comitato a cui appartiene.

16.° Se un socio compromettesse in qualsiasi modo il

Digitized by Google

decoro o la dignità di medico e di cittadino, la presidenza da sè o dietro dimanda di cinque socii fa proposta motivata di esclusione al Comitato, che dee prima di deliberare udire le discolpe dell' accusato.

§ IV. *Fondi del Comitato e loro denunzione.*

17.° I fondi del Comitato, per le spese del medesimo, sono costituite da tre lire italiane ricavate dalla tassa di ciaschedun socio, dovendosi le altre due inviarsi alla Commissione esecutiva per contributo all' Associazione, e dalle tasse d' ingresso.

18.° Oltre i detti fondi può accettare legati e doni che, insieme ai fondi, divengono di esclusiva sua proprietà.

§ V. *Adunanze del Comitato.*

19.° Le adunanze del Comitato distinte in *ordinarie* e *straordinarie*, non saranno legali senza lo intervento di un quarto almeno dei socii domiciliati in Venezia, oltre la presidenza. Dove però un' adunanza andasse deserta per mancanza del richiesto numero de' socii, le deliberazioni della successiva saranno valide qualunque siasi il numero degli intervenuti.

20.° Le *ordinarie* avranno luogo in febbrajo e in agosto di ciascun anno; le *straordinarie* sempre che stimi necessario la presidenza di convocarle, o sette socii ne facciano la domanda sottoscrivendola.

21.° Le adunanze, la cui disciplina sarà secondo le norme de' più bene ordinati corpi accademici, verranno annunziate otto giorni innanzi in uno de' più accreditati

Digitized by Google

giornali locali; e ogni socio riceverà un viglietto d'invito coll' ordine del giorno dell' adunanza.

22.° L' ordine del giorno per le ordinarie adunanze sarà stabilito nell' adunanza precedente dalla presidenza. Il presidente però o sette soci potranno proporre, seduta stante, argomenti non posti all' ordine del giorno: allora i soci adunati delibereranno se intendano trattarle subito o rimetterli ad altra adunanza.

23.° La presidenza potrà all' uopo unire speciale commissione de' soci sanitarii d' una medesima classe, medici, chirurghi, farmacisti e veterinarj, all' oggetto di studiare argomenti di loro particolare spettanza e riferire il risultamento dei loro studii nelle generali adunanze del Comitato, il quale ne prenderà le opportune deliberazioni.

24.° Le nuove proposte che riguardino modificazioni, od aggiunte nel regolamento del Comitato, non potranno essere poste a scrutinio e deliberazione, se non sono sottoscritte da sette soci, nè verranno ammesse che alla maggioranza di due terzi de' votanti. In tutti i casi non potrà essere cangiato il regolamento, o innovato avanti il corso di un biennio.

25.° Le votazioni, nelle adunanze, si fanno a schede secrete, per ballottazione, per alzata o seduta, o per acclamazione; e ciò a beneplacito della presidenza. In generale le votazioni, che risguardano le persone o qualche mutazione allo Statuto sono segrete, le altre palesi. Però se 10 soci lo dimandino anche queste potranno farsi segrete.

26.° Il Comitato veneziano, secondo gli scopi dell' Associazione generale e degli altri Comitati a questo annessi, intende ad effettuare tutti i progressivi miglioramenti scientifici, igienici, sanitarj, civili, di ch' è suscettibile la

Digitized by Google

medicina in tutte le sue attribuzioni generali ed ispeciali allè condizioni locali del Comitato.

27.° Il Comitato medico dovrà mantenersi colla commissione esecutiva nella relazione ch' è prescritta dall' articolo 43 dello Statuto fondamentale, inviandole di grado che si costituisce, copia del proprio regolamento e dei soci che vanno aggregandovisi.

28.° Per conseguire i propri intendimenti il Comitato dovrà mettersi in relazione colle autorità municipali, provinciali, governative, e, occorrendo, co' deputati, col senato, con qualsiasi magistrato, col governo del Re.

29.° In alcuni di siffatti scopi esso potrà chiedere la cooperazione della commissione esecutiva, o da questa invitato coadiuvarla all' uopo delle proprie speciali relazioni.

30.° Il Comitato potrà di alcune adunanze ordinarie e straordinarie formare subbietto delle nuove proposte sopra argomenti generali all' Associazione, o speciali al paese, oltre a quelle che discusse nel Congresso venissero lasciate alla decisione di particolari Comitati, ovvero fossero lasciati senza decisione nel Congresso stesso.

31.° Il Comitato stamperà i suoi atti, le relazioni delle sue commissioni, o i dettati de' suoi soci, che risguardassero gli scopi dell' Associazione: locchè dovrà farsi dietro deliberazione a maggioranza assoluta di voti. La stampa sarà a carico dei fondi del Comitato medesimo.

32.° Il Comitato tiensi in corrispondenza del Congresso mediante due delegati scelti a maggioranza assoluta di voti.

33.° I delegati all' uopo assoggettano al Congresso, pel Comitato, la condizione sanitaria, i provvedimenti, l' organizzazione dei pii luoghi, lo stato scientifico, le specialità storiche e tradizionali della scienza e dell' arte medica

Digitized by Google

nella relativa città, affinchè sia provveduto a quello ch'è manchevole, ritenuto e incitato quello ch'è lodevole e buono, concorrendo così cogli altri Comitati a diffondere e rendere uniformi per tutte le parti della nazione (salve le specialità richieste da' luoghi) le opere dell' Associazione medica, e così provvedere al progresso, alla prosperità e al decoro della medicina italiana.

§ VI. *Scioglimento del Comitato.*

34.° Nel caso che si dovesse sciogliere il Comitato, lo si pronunzia in un' adunanza generale, a quest' uopo convocata col voto di tre quarti de' membri inscritti, e determinato lo scioglimento, se ne porge avviso alla commissione esecutiva.

35.° Lo scioglimento non avrà effetto che dopo chiuso il successivo Congresso biennale (art. 51, 52 dello *Statuto fondamentale*).

36.° Sciogliendosi il Comitato, questo lascia erede dei suoi fondi di revisione, de' suoi doni e legati, e del suo archivio, l' Associazione medica, facendo la consegna di quelli al segretario e al cassiere della commissione esecutiva.

(Estr. dal Giornale veneto di scienze mediche. Ser. III, Tom. VI.)

Venezia, Tip. Antonelli, 1867.

Digitized by Google

Digitized by Google